

CCXCVII SEDUTA

(POMERIDIANA)

LUNEDI' 28 DICEMBRE 1964**Presidenza del Vicepresidente SOTGIU GIROLAMO****I N D I C E**

Comunicazioni del Presidente	6681
Congedi	6681
Disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole, modificata con legge regionale 22 maggio 1964, n. 13». (152) (Continuazione della discussione e approvazione):	
SOGGIU PIERO	6682
(Votazione segreta)	6686
(Risultato della votazione)	6686
Disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3: Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche». (153) (Continuazione della discussione e approvazione):	
(Votazione segreta)	6686
(Risultato della votazione)	6686
Disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 20, concernente: Intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria». (154) (Continuazione della discussione)	6685

La seduta è aperta alle ore 18.

GHIRRA, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. L'onorevole Lonzu ha chiesto 15 giorni di congedo per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Informo il Consiglio che la Presidenza della Giunta regionale, con nota in data 14 dicembre 1964, ha comunicato il ritiro del disegno di legge numero 105 concernente:

«Composizione della Giunta regionale e attribuzioni della Presidenza della Giunta e degli Assessori regionali».

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole, modificata con legge regionale 22 maggio 1964, n. 13». (152)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1961, numero 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole, modificata con legge regionale 22 maggio 1964, numero 13».

Ricordo che stamane è stato approvato il passaggio alla discussione degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

IV LEGISLATURA

CCXCVII SEDUTA

28 DICEMBRE 1964

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 1

Il termine fissato dal 1° comma dell'art. 5 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, per il preammortamento dei mutui di assestamento di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo 1 della stessa legge è elevato da tre a cinque anni.

Per le operazioni già perfezionate, tutte le scadenze delle annualità di rimborso, quali risultanti dai relativi piani di ammortamento, sono di diritto ad ogni effetto prorogate di due anni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Piero Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Una domanda vorrei fare al presentatore. Può darsi che mi sbagli, ma mi pare di trovare un contrasto fra l'articolo 1 primo comma e l'articolo 2 terzo comma. Nell'articolo 1 trovo che il periodo di preammortamento è elevato da tre a cinque anni; nell'articolo 3 si legge: «In conseguenza del nuovo prolungamento, come sopra disposto, del periodo stabilito per l'inizio dell'ammortamento, tutte le scadenze delle annualità dell'ammortamento stesso e dei relativi titoli rappresentativi delle operazioni già eseguite, sono di diritto ad ogni effetto prorogate ad un altro anno».

MELIS (P.S.d'A.), Assessore all'industria e commercio. Guarda il testo della Commissione.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Ci deve essere un errore, tanto più che ciò che contava di più era la proroga delle scadenze.

PRESIDENTE. Onorevole Soggiu, il contrasto che lei rileva esiste nel testo del proponente, non in quello della Commissione.

Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 2

Il termine stabilito dal 3° comma dello art. 5 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, per l'inizio dell'ammortamento dei mutui di cui ai commi 3° e 4° dell'art. 1 della predetta legge, già portato, con l'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1964, n. 13, dal 1° al 2° anno successivo a quello dell'avvenuta concessione, viene ulteriormente spostato al 4° anno.

Gli interessi pertinenti al 2°, 3° e 4° anno di preammortamento saranno pagati agli Istituti creditori in un'unica soluzione alla scadenza del 30 dicembre 1966.

In conseguenza del nuovo prolungamento, come sopra disposto, del periodo stabilito per l'inizio dell'ammortamento, tutte le scadenze delle annualità dell'ammortamento stesso e dei relativi titoli rappresentativi delle operazioni già eseguite, sono di diritto ad ogni effetto prorogate di altri due anni.

I mutuatari che, prima della pubblicazione della presente legge, abbiano regolarmente adempiuto al pagamento della rata di ammortamento in scadenza, dovranno corrispondere, per il periodo intercorrente fino alla scadenza della seconda rata, come sopra prorogata, l'interesse dell'1% annuo sul solo capitale residuo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 3

L'art. 12 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, già modificato con l'art. 2 della legge regionale 22 maggio 1964, n. 13 è ulteriormente così modificato:

IV LEGISLATURA

CCXCVII SEDUTA

28 DICEMBRE 1964

«Per la costituzione del fondo di cui all'art. 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 28 miliardi da ammortizzarsi in non meno di 10 anni ad un tasso non superiore al 7%.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad effettuare una operazione di tesoreria dell'importo di lire 2 miliardi.

All'estinzione della partita di cui al precedente comma sarà provveduto con l'iscrizione della somma di lire 400.000.000 all'anno in apposito capitolo da istituire negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni dal 1966 al 1970».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 4

L'art. 14 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, già modificato con l'art. 3 della legge regionale 22 maggio 1964, n. 13, è così ulteriormente modificato:

«Le rate di ammortamento dei mutui per capitale ed interessi e quelle per capitale della operazione di tesoreria devono trovare capienza nei limiti della quota delle imposte di fabbricazione devoluta alla Regione.

Gli importi relativi all'ammortamento dei mutui sono imputati ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali a partire dall'anno successivo alla contrazione dei singoli mutui».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

GHIRRA, Segretario ff.:

Art. 5

L'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1964, n. 13, è così modificato:

«Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1964 sono introdotte le seguenti modificazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento

Cap. 59 - (modificata la denominazione)

Ricavo dei mutui contratti e dell'operazione di tesoreria per la costituzione del fondo per la concessione di mutui di assestamento a produttori agricoli singoli o associati (art. 12, L. R. 21 aprile 1961, n. 8) L. 10 miliardi.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In diminuzione

Cap. 234

Spese per l'acquisto di beni patrimoniali (art. 1 L. R. 31 ottobre 1952, n. 34) L. 65 milioni.

Cap. 242

Rata di ammortamento delle operazioni di tesoreria (art. 6 L. R. 21 dicembre 1955, n. 21; art. 11 L. R. 23 dicembre 1956, n. 34 ed art. 14 L. R. 23 dicembre 1960, n. 16) L. 165.000.000.

In aumento

Cap. 104

Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione

IV LEGISLATURA

CCXCVII SEDUTA

28 DICEMBRE 1964

per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del fondo per la concessione di mutui di assestamento ai produttori agricoli singoli o associati, e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui (artt. 13 e 15 L. R. 21 aprile 1961, n. 8) (spesa obbligatoria) L. 230.000.000.

Cap. 245

Costituzione del fondo per la concessione di mutui di assestamento a produttori agricoli singoli o associati (art. 1 L. R. 21 aprile 1961, n. 8) L. 10.000.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà al termine della discussione dei disegni di legge 153 e 154.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3: Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche». (153)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1964, numero 3: Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche».

Ricordo che stamane è stato approvato il passaggio alla discussione degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

L'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, è così modificato:

«Per la costituzione del fondo di cui all'art. 2 della presente legge l'Amministrazione

regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di L. 3 miliardi, da ammortizzarsi in non meno di dieci anni ad un tasso non superiore al 7%.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad effettuare una operazione di tesoreria dell'importo di lire 2.000.000.000.

All'estinzione della partita di cui al precedente comma sarà provveduto con l'iscrizione della somma di L. 400.000.000 all'anno in apposito capitolo da istituire negli statuti di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni dal 1966 al 1970».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, Segretario:

Art. 2

L'art. 11 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, è così modificato:

«Le rate di ammortamento per capitali ed interessi dei mutui e per capitali delle operazioni di tesoreria, di cui al precedente articolo 8, devono trovare capienza nei limiti della quota delle tasse sulle concessioni governative devolute alla Regione.

Gli importi relativi all'ammortamento dei mutui sono imputati su appositi capitoli degli statuti di previsione della spesa dei bilanci regionali a decorrere dall'esercizio finanziario 1965».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, Segretario:

IV LEGISLATURA

CCXCVII SEDUTA

28 DICEMBRE 1964

Art. 3

Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, è così modificato:

«Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1964 sarà istituito un capitolo con la denominazione: "Provento dell'operazione di tesoreria e ricavo dei mutui contratti per la costituzione del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche" e con lo stanziamento di L. 5 miliardi».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Anche la votazione del disegno di legge numero 153 avverrà al termine della seduta.

Continuazione della discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 20, concernente: "Intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria"». (154)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1962, numero 20, concernente: "Intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria"».

Ricordo che stamane è stato approvato il passaggio alla discussione degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

L'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1962, n. 20, è così modificato:

«L'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, fino ad un massimo di lire 18 miliardi, da ammortizzarsi in non meno di dieci anni, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 7%.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad effettuare una operazione di tesoreria dell'importo di lire 2 miliardi.

All'estinzione della partita di cui al precedente comma sarà provveduto con l'iscrizione della somma di lire 400 milioni all'anno in apposito capitolo da istituire negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni dal 1966 al 1970.

Le somme mutate e quelle ricavate dall'operazione di tesoreria saranno destinate alla realizzazione di un programma di interventi per la costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali, o classificabili come vicinali, di interesse agrario.

L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì al pagamento delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al primo comma del presente articolo».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, Segretario:

Art. 2

L'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 1962, n. 20, è così modificato:

«Le rate d'ammortamento dei mutui contratti e dell'operazione di tesoreria ai sensi dell'art. 1 della presente legge debbono trovare capienza per capitali ed interessi nei limiti della quota dell'imposta di consumo sui tabacchi devoluta alla Regione».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

IV LEGISLATURA

CCXCVII SEDUTA

28 DICEMBRE 1964

ASARA, Segretario:

Art. 3

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 1962, n. 20, è modificato come appresso:

«Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1962 è istituito il capitolo 58 bis con la denominazione: "Ricavo dei mutui e dell'operazione di tesoreria per la realizzazione di un programma di interventi per la costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali o classificabili di interesse agrario e con lo stanziamento di lire 20 miliardi"».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole, modificata con legge regionale 22 maggio 1964, n. 13».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	47
votanti	46
maggioranza	24
favorevoli	34
contrari	12
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cambo-

su - Cara - Casu - Cherchi - Chessa - Cois - Congiu - Contu Felice - Costa - Cottoni - Dedola - Del Rio - De Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Gardu - Ghirra - Lai Giovanni Maria - Lay Giovanni - Latte - Masia - Milia - Nioi - Pazzaglia - Peralda - Pettinau - Pinna - Pisano - Prevosto - Raggio - Serra - Soddu - Soggiu Piero - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Vicepresidente Sotgiu Girolamo).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3: Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	51
votanti	50
maggioranza	26
favorevoli	41
contrari	9
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cambo - su - Cara - Casu - Cherchi - Chessa - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Costa - Cottoni - Dedola - Del Rio - De Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Gardu - Ghirra - Giagu De Martini - Lai Giovanni Maria - Lay Giovanni - Latte - Masia - Melis - Milia - Murgia - Nioi - Pazzaglia - Peralda - Pettinau - Pinna - Pisano - Prevosto - Raggio - Serra - Soddu - Soggiu Piero - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.

IV LEGISLATURA

CCXCVII SEDUTA

28 DICEMBRE 1964

Si sono astenuti: Vicepresidente Sotgiu
Girolamo).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio pro-
seguiranno domani alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 18 e 47.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1964